

# **COMUNE DI MONTEPAONE**

## **IMU 2012– INDICAZIONI PRELIMINARI IN ATTESA DELLA DELIBERA COMUNALE E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL’IMU.**

\*\*\*\*\*

Dal 1 gennaio 2012 l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sostituisce l’Ici. È stata anticipata, in via sperimentale, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, dall’iniziale data di entrata in vigore prevista per il 2014.

Entrerà invece in vigore, in via definitiva, dal 01/01/2015.

### **COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ICI?**

**VERSAMENTI:** possono essere effettuati solo mediante l’uso del Modello F24, cioè con le modalità in uso per il versamento delle imposte sui redditi. Ad oggi si è in attesa di disposizioni specifiche e puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

**TERMINI PER I VERSAMENTI:** restano come quelli dell’ex-Ici:

1<sup>^</sup> RATA, di ACCONTO, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, da versare entro il 16 GIUGNO 2012;

2<sup>^</sup> RATA, SALDO relativo all’intero anno (conguaglio sulla rata di acconto), da versare tra il 1° e il 16 DICEMBRE 2012.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica rata entro il termine di scadenza della 1<sup>^</sup> rata, per l’imposta dovuta per l’intero anno in corso.

Il Regolamento Comunale IMU, in corso di approvazione, potrà prevedere forme di esenzione laddove l’ammontare del tributo dovuto risulta inferiore a una data somma.

Con lo stesso Regolamento verranno disciplinate le forme di rimborso, nei casi in cui il contribuente ne abbia diritto.

**ARROTONDAMENTO:** il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2012:** al Comune spetta la fissazione delle aliquote e delle detrazioni con apposita deliberazione di Consiglio Comunale che verrà resa pubblica nelle forme di legge e con qualsiasi altro mezzo pubblicitario.

**Le aliquote fissate dalla legge sono:**

- 0,76 % aliquota base (il Comune potrà aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali);  
- 0,4 % aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7) con possibilità per il Comune di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali;

- 0,2 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali (il Comune può solo diminuirla fino allo 0,1%).

L'imposta si applica ai FABBRICATI ed alle AREE FABBRICABILI.

I terreni agricoli, nel nostro Comune, sono esenti dall'imposta.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati catastali aumentata del 5% (come per l'Ici), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10) e per le cat. C/2, C/6 e C/7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;
- x 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5). Dal 01/01/2013 passerà a x 65;
- x 55 per i fabbricati della cat. C/1.

### **RIDUZIONI E DETRAZIONI:**

- la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e domiciliati nel comune, e la eventuale pertinenza, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

- Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale.

L'ulteriore detrazione per i figli non può superare i 400,00 €

- La detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P., al coniuge separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune.

---

**ATTENZIONE:** sono state abolite dalla Legge sull'anticipazione dell'IMU al 2012, le seguenti precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:

- L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si possono considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
  - L'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti (che quindi ritornano ad essere delle seconde case);
  - La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità.
  - Non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini italiani residenti all'estero.
- 

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme di legge:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
  - Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 201/2011;
  - Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale).
- 

Essendo la disciplina dell'IMU di recente emanazione ci si scusa sin da ora per ogni eventuale errore e/o omissione.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile dell' area finanziaria e tributi

Il Sindaco